

REGIONE PIEMONTE BU24 17/06/2021

Comune di San Damiano d'Asti (Asti)

**DGC N. 92/2021: REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL
COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI**

Allegato



CITTA' DI SAN DAMIANO D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI



San Damiano d'Asti - sede: p.za Libertà n. 2 – C.A.P. 14015 – tel. +39.0141.975056 – Fax. 0141.982582 – p.i./C.F. 00086030053
Sito Internet: www.comune.sandamiano.at.it – Indirizzo E-mail: segreteria@comune.sandamiano.at.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 92

OGGETTO:

REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventotto**, del mese di **maggio**, alle ore **21:00** nella SALA DELLE ADUNANZE e in VIDEOCONFERENZA.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
MIGLIASSO Davide	SINDACO/PRESIDENTE	X	
BOLLE Elisa	ASSESSORE/VICESINDACO	X	
TORCHIO Flavio	ASSESSORE	X	
BALSAMO Laura	ASSESSORE	X	
OMEDE' Valter	ASSESSORE	X	
Totale		5	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa VUILLERMOZ Susanna** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **MIGLIASSO Davide** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Come disciplinato con la deliberazione di GC N. 64, adottata in data 19/03/2020, recante: "Linee guida per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute collegiali", la presente seduta si svolge in presenza e videoconferenza.

Sono presenti fisicamente: il Sindaco Davide Migliasso e gli Assessori Flavio Torchio e Valter Omedè.

Sono presenti in remoto: la Vicesindaca Elisa Bolle e l'Assessore Laura Balsamo.

Il Segretario Comunale assiste all'adunanza in remoto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con DGC n. 35 del 2 aprile 2012 è stata istituita nel Comune di San Damiano d'Asti la terza sede farmaceutica con collocazione nella piazza IV novembre e zona limitrofa;

- l'istituzione della terza sede è stata deliberata sulla base dell'accertamento della popolazione residente al 31 dicembre 2010, pari, secondo il dato ISTAT, a n. 8401 unità, con conseguente utilizzazione dei "resti" superiori al 50% del numero di 3.300 abitanti previsto dall'art. 1 della L. n. 475/1968, come successivamente modificato e integrato;

- la terza sede come sopra istituita risulta tutt'ora vacante anche a seguito del 5° interpello nell'ambito del concorso straordinario bandito dalla regione Piemonte con D.D. n. 814 del 19/11/2012, in attuazione dell'art. 11 del D.L. 1/2012 convertito il L. 27/2012, concorso peraltro impugnato dinanzi al TAR Piemonte e tutt'ora pendente;

- con D.D. 11/05/2021 n. 682, pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte n. 19 del 13/05/2021 è stato dato avvio al sesto interpello relativamente al "Concorso straordinario assegnazione sedi farmaceutiche nei Comuni della Regione Piemonte ex art. 11 D.L. 1/2012 convertito in L. 27/2012, bandito con D.D. n. 814 del 19/11/2012 e s.m.i.;

tutto ciò premesso

VISTO il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, pervenuto in data 18/05/2021 al prot. com.le n. 8073 e presentato dalla Farmacia Bergonzo dr. Giuseppe sas e dalla Farmacia Cerati sas del Dott. Aldo Zambonardi contro la Regione Piemonte e nei confronti del Comune di San Damiano d'Asti e altri, per l'annullamento della succitata D.D. Sanità e Welfare della Regione Piemonte – Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica dell'11 maggio 2021, n. 682;

DATO ATTO che il predetto ricorso è rivolto formalmente nei confronti della Regione Piemonte ed indica il Comune di San Damiano d'Asti come controinteressato, e che in particolare viene evidenziato nel medesimo l'omissione da parte del Comune della revisione periodica della pianta organica ai sensi dell'art. 2 della L. 02/04/1968 n. 475 e s.m.i., peraltro non effettuata nell'anno 2020 tenuto conto della procedura di assegnazione in atto conseguente all'aumento della pianta organica disposta con DGC n. 35 del 20/04/2012 e dell'incertezza legata alla effettiva diminuzione della popolazione conseguente alla pandemia da Covid-19 tutt'ora in atto;

VISTI:

- L'art. 2, comma 2, della L. 475/68 che dispone: "il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto Nazionale di Statistica";
- L'art. 239 della L.R. 11/2015 che demanda ai comuni l'identificazione delle zone nelle quali collocare le nuove farmacie, nonché la revisione o la conferma delle zone esistenti;
- La nota Anci del 28/06/2017, la quale ha ricordato ai comuni italiani l'obbligo di provvedere alla revisione della pianta organica delle farmacie, facendo richiamo al citato art. 2 della L. 475/1968;
- La sentenza del Consiglio di Stato (sezione III), del 14/02/2017 n. 652, la quale ha ribadito che "... la competenza alla revisione delle piante organiche delle farmacie spetta al Comune, ed in particolare alla Giunta Comunale, e non alla Regione...", chiarendone anche i criteri e la tempistica;

DATO ATTO che in base a quanto sopra emerge quanto segue:

- La revisione della pianta organica è una possibilità che è riconosciuta dalla legge all'Amministrazione e che corrisponde ad un potere di programmazione che può essere esercitato quando ve ne sia la necessità e che deve essere esercitato in determinate situazioni;
- La necessità di riesaminare la pianta organica sussiste quando vi sia una diminuzione della popolazione che scenda al di sotto della soglia prevista per l'attivazione della farmacia (Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2017, n. 652, richiamata dai ricorrenti);
- La revisione della pianta organica non comporta la soppressione di farmacie già aperte o assegnate mentre invece vi è una qualche incertezza sulla possibilità di intervenire nel caso in cui la sede diventi soprannumeraria durante la celebrazione del concorso per la sua assegnazione;

DATO ATTO che la terza sede farmaceutica istituita con DGC n. 35/2012 è diventata soprannumeraria nel 2020 con riferimento alla popolazione al 31/12/2019 scesa a 8230 unità (inferiore di 20 unità rispetto al tetto previsto per l'istituzione della terza sede, pari 8250 unità);

DATO ATTO altresì, che l'Amministrazione comunale non ha provveduto all'adempimento previsto dall'art. 2, comma 2, della L. 475/1968 entro il 31/12/2020, anno pari, della pianta organica in base alla rilevazione della popolazione al 31/12/2019, in quanto la diminuzione ridottissima della popolazione richiedeva la verifica della stabilità del decremento per potere giustificare un intervento sulla pianta organica che, a causa del prolungarsi dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, non è stato possibile riscontrare in modo stabile per la mortalità ad essa collegata ed in quanto per la stessa ragione non è stato possibile provvedere alla necessaria analisi delle eventuali criticità emerse dalla previsione della nuova sede precedentemente individuata e non ancora assegnata;

RITENUTO di provvedere ora, con il presente atto, all'adempimento previsto dall'art. 2 della legge 475/1968, non essendo il termine previsto dalla legge perentorio, considerato che il decremento risulta confermato ed è da considerare perciò costante, tenuto conto altresì del fatto che la situazione emergenziale, pur essendo ancora in atto, sembra stabilizzarsi;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 2 della L. n. 475 del 02/04/1968 e s.m.i. a mente del quale:

“1) ogni comune deve avere almeno un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'art. 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico il comune, sentiti l'Azienda Sanitaria e l'ordine Provinciale dei Farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
2) il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica”;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 1 della L. n. 475/1968 così come modificata dalla L. 27/2012 che definisce il quorum minimo demografico, per l'apertura di una farmacia in 3.300 abitanti e stabilisce che la popolazione eccedente, rispetto al parametro indicato, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50% del parametro stesso;

CONSIDERATO inoltre che la revisione della Pianta organica delle farmacie si attua applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento, come definiti dalla disciplina statale, in base alle rilevazioni della popolazione residente, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica.

VERIFICATO che la popolazione residente nel comune di San Damiano d'Asti relativa all'ultimo bilancio demografico Istat presenta il seguente andamento: alla data del 01/01/2020 è di numero 8095, alla data del 01/01/2021 è di 7996 abitanti e che l'attuale pianta organica delle farmacie consta in n. 3 sedi farmaceutiche;

RITENUTO pertanto non più sussistenti i presupposti per il mantenimento della terza sede farmaceutica;

VISTI

- Il RD 27/07/1934 n. 1265 “Testo Unico delle Leggi sanitarie”;
- Il RD 30/09/1938 n. 1706 “Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico”;
- La L. 08/03/1968 n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico”;
- Il DPR 21/08/1971 n. 1275 “Regolamento per l’esecuzione della L. 475/1968, recante norme concernenti il servizio farmaceutico”;
- La L. 08/11/1991 n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico”;
- Il DL 04/07/2006 n. 223 convertito con L. 04/08/2006 n. 248 c.d. “Decreto Bersani”;
- Il DL 24/01/2012 convertito con L. 24/03/2012 n. 27 cd “Decreto Cresci Italia” e s.m.i.;
- La L.R. Piemonte 14 maggio 1991 n. 21;

RILEVATA la propria competenza all’adozione del presente atto (Consiglio di Stato sezione III sentenze 09/12/2015 n. 5607, 27/10/2016 n. 4525 e n. 652 del 12/01/2017);

VISTO il parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa rilasciato dal Responsabile del Settore Amministrativo ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni e l’articolo 49 del T.U.E.L. 267/2000;

Con voti favorevoli e unanimi resi nei modi di legge

(Gli assessori presenti in remoto hanno declinato il loro voto singolarmente e previo appello nominale)

DELIBERA

- 1) di richiamare integralmente la premessa qualche parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di sopprimere la terza sede farmaceutica istituita con DGC n. 35 del 02/04/2012;
- 3) di dare atto che la pianta organica della sede di farmacia di San Damiano d’Asti è composta da n. 2 sedi;
- 4) di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio online del Comune;
- 5) di pubblicare la revisione per l’anno 2020 della pianta organica sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte;
- 6) di trasmettere il presente atto, alla Regione Piemonte Direzione Sanità e Welfare;
- 7) di trasmettere il presente atto, all’Azienda Sanitaria Locale di Asti e all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Asti;
- 8) di dichiarare la presente, previa unanime separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi del TUEL.

(Gli assessori presenti in remoto hanno declinato il loro voto singolarmente e previo appello nominale)

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE

Firmato digitalmente
MIGLIASSO Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dott.ssa VUILLERMOZ Susanna
